

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-5787 del 30/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oggetto                     | Rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R.59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1296 del 18/03/2020 (rilasciato dal SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme con provvedimento Prot. n. 8675 del 20/04/2020) con scadenza di validità in data 19/04/2035 , per l'impianto destinato ad attività di Commercio all'ingrosso di frutta e verdura freschi, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Mori n. 690, intestato alla società ORTOFRUTTICOLA PARMA SRL. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-5944 del 27/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dirigente adottante         | PATRIZIA VITALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Questo giorno trenta NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1296 del 18/03/2020 (rilasciato dal SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme con provvedimento Prot. n. 8675 del 20/04/2020) con scadenza di validità in data 19/04/2035, per l'impianto destinato ad attività di Commercio all'ingrosso di frutta e verdura freschi, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Mori n. 690, intestato alla società **ORTOFRUTTICOLA PARMA SRL**.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Dispone la **rettifica** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1296 del 18/03/2020 (rilasciato dal SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme con provvedimento Prot. n. 8675 del 20/04/2020) con scadenza di validità in data 19/04/2035, per l'impianto destinato ad attività di Commercio all'ingrosso di frutta e verdura freschi, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Mori n. 690, intestato alla società **ORTOFRUTTICOLA PARMA SRL** (C.F. 00553710377 e P.IVA 00514971209), sostituendo l'Allegato A del vigente provvedimento di AUA con quello allegato al presente.
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>3</sup>.
4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1296 del 18/03/2020, per l'impianto in oggetto intestato alla società **ORTOFRUTTICOLA PARMA SRL** (C.F. 00553710377 e P.IVA 00514971209) ed in particolare il contenuto dell'Allegato A.
- Dato atto che il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme, con nota Prot. n. 8681 del 20/04/2020 (pratica SUAP n. 12/AUA/2019) pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/04/2020 al PG/2020/58205 (**Pratica SINADOC 35346/2019**), ha comunicato che con provvedimento Prot. n. 8675 del 20/04/2020 (scadenza di validità del provvedimento il 19/04/2035) ha rilasciato alla società succitata l'AUA in oggetto.
- La società **ORTOFRUTTICOLA PARMA SRL** (C.F. 00553710377 e P.IVA 00514971209) con sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Modena n. 64, per l'impianto sito in Comune di Castel San Pietro Terme, via Mori n. 690, ha richiesto, nella persona del legale rappresentante e con modalità telematica, ad ARPAE in data 10/11/2020 (PG/2020/162242) che sia corretto l'allegato A riguardante la matrice Emissioni in atmosfera del succitato provvedimento di AUA per l'impianto in oggetto.
- Rilevato nel provvedimento di AUA DET-AMB-2020-1296 del 18/03/2020 un mero errore materiale, in merito alla classificazione dei punti di emissione e alle prescrizioni, così come segnalato dalla società **ORTOFRUTTICOLA PARMA SRL** con la succitata nota in data 10/11/2020.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta necessario di rettificare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della rettifica del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-1296 del 18/03/2020, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

integrazione, compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 19/04/2035. Per il provvedimento in essere **non sono dovuti oneri istruttori** ad ARPAE.

Bologna, data di redazione 26/11/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
***Patrizia Vitali<sup>4</sup>***

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>4</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto ORTOFRUTTICOLA PARMA SRL**  
**Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Mori n. 690**

**ALLEGATO A**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt. 269 e 272 comma 2 del Titolo I della Parte Quinta del  
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi svolta dalla società ORTOFRUTTICOLA PARMA Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Castel San Pietro Terme, via Mori n° 690, secondo le seguenti prescrizioni, ed in coerenza con i limiti massimi di concentrazione di sostanze inquinanti in emissione stabiliti dalla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n°2236/09 e smi:

1. La società ORTOFRUTTICOLA PARMA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**  
**PROVENIENZA: INSACCATRICE**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Portata massima ..... | 700 Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 8 m                    |
| Durata massima .....  | 2 h/g                  |

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale) ..... 30 mg/Nm<sup>3</sup>

---

**EMISSIONI E2 - E3 - E4**  
**PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI – CENTRALE TERMICA**

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

---

**EMISSIONE E5**  
**PROVENIENZA: IMPIANTO LAVAGGIO PATATE**  
**EMISSIONE E6**

## PROVENIENZA: IMPIANTO LAVAGGIO CAROTE

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima ..... | 1500 Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima .....  | 8 m                     |
| Durata massima .....  | 6 h/g                   |

## CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Ozono ..... | 1 mg/Nm <sup>3</sup> |
|-------------|----------------------|

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013, UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003 per i criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001, UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo OSHA ID-214 – ASTM D 2912-76 per la determinazione dell'ozono ed ossidanti totali;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità

competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. Entro sei mesi dalla data del presente atto la presa di campionamento dell' emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società ORTOFRUTTICOLA PARMA Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1 e semestrale per i punti di emissione E5 ed E6.  
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall' ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ORTOFRUTTICOLA PARMA Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-4909 del 15/09/2017 Sinadoc 4128/2016;
- Documentazione tecnica allegata alla domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-1883 del 12/04/2019 Sinadoc 21187/2018;
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme in data 29/11/2019 al Prot.n. 28870 e eventuali successive integrazioni

-----

Pratica Sinadoc 29325/2020

Documento redatto in data 26/11/2020

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**